

Bozza di circolare delle Entrate in consultazione (per osservazioni tempo fino al 12 ottobre)

Transfer pricing, doppio binario

Rilievo al principio di cassa. Ma solo per royalty e interessi

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Per la compilazione della documentazione sui prezzi di trasferimento si darà rilievo al principio di cassa per alcuni componenti quali royalties ed interessi mentre, in generale, varranno le regole di determinazione del reddito di impresa; da un punto di vista formale dovranno essere seguite le titolazioni e le numerazioni del provvedimento delle Entrate; più ampio lo spettro dei soggetti interessati non essendovi più la distinzione tra holding e sub holding. Sono alcuni dei chiarimenti della bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate messa in pubblica consultazione ieri (osservazioni potranno essere formulate entro il 12 ottobre). Il documento illustra il provvedimento delle Entrate del 23/11/2020 adottato per effetto dell'art. 8, dm 14/5/2018. L'amministrazione precisa come, ai fini della applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento non si fa più rinvio al concetto di valore normale di cui all'art. 9, Tuir, ma alle condizioni ed ai prezzi praticati da parti indipendenti in condizioni di libera concorrenza ed in circostanze comparabili. Il provvedimento dell'agenzia individua, come noto, le indicazioni da fornire con il set documentale che, come noto, consente in caso di predisposizione e di attestata validità, di non incorrere nelle sanzioni tributarie. Una prima precisazione che merita di essere segnalata all'interno della bozza di circolare riguarda la struttura concreta delle informazioni contenute nel masterfile e nella documentazione

nazionale. Si afferma che, in relazione ad entrambi i documenti, la struttura prevista dal provvedimento nonché la relativa titolazione e numerazione deve intendersi non modificabile, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste dal provvedimento e che siano strettamente necessarie per una migliore intelligibilità del documento. In questo contesto, si sottolinea altresì come il provvedimento non si limiti alla mera indicazione di un indice di elementi informativi, ma fornisca istruzioni specifiche in merito alla natura e ai contenuti sostanziali delle informazioni richieste al contribuente. Conseguentemente, i contenuti delle predette informazioni devono desumersi, quindi, dal titolo dei paragrafi e dalle descrizioni apposte tra parentesi quadre. Negli aspetti innovativi rispetto al precedente provvedimento (per effetto delle modifiche normative che si sono succedute), la bozza di circolare segnala due aspetti:

- la facoltà del contribuente di presentare la documentazione idonea con riguardo a una parte delle operazioni poste in essere. In questo caso, la cosiddetta penalty protection opererà ovviamente con esclusivo riguardo alle operazioni descritte;

- la semplificazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto, introdotta dalla norma. In questa ipotesi, qualora il contribuente scelga l'approccio semplificato per la valorizzazione di un'operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto, il provvedimento specifica la documentazione che il contribuente

è tenuto a predisporre in sostituzione degli elementi informativi richiesti per le altre tipologie di operazioni infragruppo. Con riferimento ad alcuni aspetti della documentazione nazionale, la bozza si sofferma sul concetto di operazione non marginale, in relazione alla quale, richiamando le linee guida Ocse, si afferma che viene ritenuta tale una operazione attiva o passiva il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale dei componenti positivi o negativi indicati nel prospetto della dichiarazione dei redditi alla voce prezzi di trasferimento. In relazione al punto 2.1.1. lett. a) identificato come ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti, la bozza precisa, in relazione alla suddivisione per ciascuna giurisdizione fiscale del beneficiario non residente o del pagatore, che la stessa è principalmente funzionale all'acquisizione di elementi informativi attinenti al valore attribuito dalle parti alle operazioni oggetto di analisi. Pertanto, in tale paragrafo, occorrerà di fatto fornire l'ammontare dei componenti positivi o negativi di reddito che hanno concorso alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza. Viceversa, in caso di operazioni aventi a oggetto royalties e interessi, l'ammontare dei pagamenti effettuati deve essere fornito secondo il criterio di cassa: ciò in quanto, qualora venga rettificato il valore di libera concorrenza di dette operazioni, occorre valutare l'applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi che eccede quello di libera concorrenza ai sensi dell'art. 25, c. 4 del dpr 600/73 ovvero dell'art. 26-quater, c. 5 del medesimo decreto

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901

